



<p style="text-align: center;">STATUTO VIGENTE</p> <p style="text-align: center;">della "Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. "</p> <p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Costituzione – Oggetto – Sede – Durata</p> <p>Art. 1 Costituzione e denominazione</p> <p>1.1 È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. Del Codice Civile nonché dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) una Società per azioni denominata "Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A".</p>	<p style="text-align: center;">BOZZA NUOVO STATUTO</p> <p style="text-align: center;">della "Concessioni Autostradali CAV Venete - S.p.A."</p> <p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Costituzione - Oggetto - Sede - Durata</p> <p>Art. 1 Costituzione e denominazione</p> <p>1.1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) una Società per azioni denominata "Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A".</p>
	<p>Art. 2 Finalità</p> <p>2.1 La Società svolge la propria attività coerentemente con le sue finalità istituzionali ed è assoggettata al controllo analogo congiunto esercitato dai soci tramite i soggetti che fanno parte del "Comitato di Coordinamento" di cui all'art. 24 del presente Statuto. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria da parte del "Comitato di Coordinamento", esercitati in conformità al presente statuto.</p>
<p>Art. 2 Oggetto</p> <p>2.1 La Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia – Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A. (di seguito congiuntamente le opere). La società subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alle Opere con effetto dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione per</p>	<p>Art. 3 Oggetto</p> <p>3.1. La Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle tratte autostradali ad essa affidate <i>ex lege</i>, ossia il Passante di Mestre, il tratto dell'autostrada A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco Polo e la Tangenziale Ovest di Mestre, nonché il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione, comprese la progettazione e la manutenzione ordinaria e</p>



quelle inerenti il raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e dalla data di scadenza della concessione assentita alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A. per quelle inerenti la tratta autostradale Venezia – Padova. La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

2.2 La Società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall' ANAS S.p.A..

2.3 In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A., con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e/o privati.

2.4 Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse.

2.5 Fermo quanto previsto al comma 2.4, la Società può porre in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale nonché compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano

straordinaria, che possono esserle affidate con riferimento a (a) ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della Regione Veneto - nonché, previa intesa tra le Regioni interessate, nel territorio delle Regioni limitrofe - anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'art. 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, (b) infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale e (c) infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della Regione Veneto. La Società, inoltre, ha per oggetto anche il compimento e l'esercizio di tutte le attività strumentali, complementari, funzionali, accessorie e ancillari a quelle sopra indicate.

3.2. La Società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A..

3.3. In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, in Italia o all'estero anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A., con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e/o privati.

3.4. La Società ricava oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato rivolta anche a finalità diverse è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società

3.5. La Società esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.



c906e4f7



<p>comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.</p> <p>La Società potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere esercitata nei confronti del pubblico.</p> <p>2.6 La Società è organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (ora Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) e della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.</p>	
<p>Art. 3 Sede</p> <p>3.1 La Società ha sede a Venezia. All'Organo amministrativo è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.</p> <p>3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.</p>	<p>Art. 4 Sede</p> <p>4.1. La Società ha sede a Venezia. All'Organo Amministrativo è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.</p> <p>4.2. Il domicilio di ciascun socio, membro del Comitato di Coordinamento, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.</p>
<p>Art. 4 Durata</p> <p>4.1 La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.</p>	<p>Art. 5 Durata</p> <p>5.1. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">Capitale – Azioni – Obbligazioni</p> <p>Art. 5 Capitale</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">Capitale – Azioni – Obbligazioni</p> <p>Art. 6 Capitale</p> <p>6.1. Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.000.000 (due milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.</p>



c906e4f7



<p>Art. 6 Aumento di capitale</p> <p>6.1 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino a un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>Art. 7 Aumento di capitale</p> <p>7.1. L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino a un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>
<p>Art. 7 Azioni</p> <p>7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>7.2 In relazione alle previsioni dell' art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.</p>	<p>Art. 8 Azioni</p> <p>8.1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>8.2. In relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.</p>
<p>Art. 8 Obbligazioni</p> <p>8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.</p> <p>8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone i presupposti di legge.</p> <p>8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>Art. 9 Obbligazioni</p> <p>9.1. La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore.</p> <p>9.2. La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone i presupposti di legge.</p> <p>9.3. L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>
<p>Art. 9 Finanziamenti dei soci</p> <p>9.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di</p>	<p>Art. 10 Finanziamenti dei soci</p> <p>10.1. La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa</p>



c906e4f7



eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.	delibera dell'Assemblea straordinaria.
<p style="text-align: center;">Titolo III Assemblea degli azionisti</p> <p>Art.10 Assemblea degli azionisti</p> <p>10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo III Assemblea degli azionisti</p> <p>Art. 11 Assemblea degli azionisti</p> <p>11.1.L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>11.2.L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.</p>
<p>Art.11 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>11.1 L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove ha sede la società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p> <p>11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti che siano audio o audiovisivo collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art.13; - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli 	<p>Art. 12 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>12.1.L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune ove ha sede la società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p> <p>12.2.L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti che siano audio o audiovisivo collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo Art. 14; - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di



c906e4f7



<p>argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.</p> <p>11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.</p> <p>11.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea – contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno – deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi – quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o posta elettronica certificata – atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>11.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione – o l'Amministratore Unico – e la maggioranza dei componenti in carica del Collegio Sindacale.</p> <p>11.6 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.</p>	<p>trasmettere, ricevere e visionare documenti;</p> <p>- il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo: in esso l'Assemblea si intende tenuta.</p> <p>12.3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea – contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno – deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'Art. 4.2 con mezzi – quali lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata – atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>12.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione – o l'Amministratore Unico – e la maggioranza dei componenti in carica del Collegio Sindacale.</p> <p>12.5 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.</p>
<p>Art.12 Partecipazione all'Assemblea</p> <p>12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.</p> <p>12.2 I soggetti aventi diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta</p>	<p>Art. 13 Partecipazione all'Assemblea</p> <p>13.1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.</p> <p>13.2. I soggetti aventi diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta</p>



c906e4f7



conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.	conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.
<p>Art.13 Presidenza dell'Assemblea</p> <p>13.1 L'Assemblea è presieduta – a seconda della composizione dell'Organo amministrativo - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduta dall'Amministratore delegato, ovvero, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.</p> <p>In assenza o impedimento dell'Amministratore Unico l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.</p> <p>13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.</p>	<p>Art. 14 Presidenza dell'Assemblea</p> <p>14.1.L'Assemblea è presieduta - a seconda della composizione dell'Organo Amministrativo - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduta dall'Amministratore delegato, ovvero, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.</p> <p>In assenza o impedimento dell'Amministratore Unico l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> <p>14.2. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.</p> <p>14.3. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.</p>
<p>Art.14 Deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'art. 2368 del Codice Civile.</p> <p>14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere</p>	<p>Art. 15 Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>15.1. <i>Le assemblee ordinarie di prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione le assemblee ordinarie sono regolarmente costituite qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in proprio o per delega.</i></p> <p>15.2. <i>Le assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione sono regolarmente costituite con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale.</i></p> <p>15.3. <i>Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.</i></p> <p>15.4. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere</p>



c906e4f7



<p>redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.</p> <p>14.3 L'Assemblea ordinaria delibera all'unanimità l'autorizzazione di cui al successivo art. 18.5.</p> <p>14.4 Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente, se persona diversa dall'Amministratore Delegato.</p>	<p>redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.</p> <p>15.5. Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente, se persona diversa dall'Amministratore Delegato.</p>
<p>Art. 15 Sistemi di amministrazione, controllo e revisione legale dei conti</p> <p>La Società è amministrata – a scelta dell'Assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia – da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata a società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.</p>	<p>Art. 16 Sistemi di amministrazione, controllo e revisione legale dei conti</p> <p>16.1. La Società è amministrata – a scelta dell'Assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia – da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.2. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata a società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo IV Amministrazione</p> <p>Art.16 Consiglio di Amministrazione</p> <p>16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti, tra cui il Presidente eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Non è consentita la nomina di un Vicepresidente.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Del Consiglio di Amministrazione un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387,</p>	<p style="text-align: center;">Titolo IV Amministrazione</p> <p>Art. 17 Consiglio di Amministrazione</p> <p>17.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Non è consentita la nomina di un Vicepresidente.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. In ogni caso, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Del Consiglio di Amministrazione un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387,</p>



c906e4f7



primo comma, del Codice Civile, ai sensi dei quali il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.

16.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, ed in particolare:

- tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società;

- non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:

1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

primo comma, del Codice Civile, ai sensi dei quali il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.

Fermo il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dall'art. 11 del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175, l'assunzione della carica di amministratore è, inoltre, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia e in particolare:

- tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società;

- non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:

1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in



c906e4f7



<p>d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.</p> <p>3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.</p> <p>4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per</p>	<p>materia tributaria;</p> <p>d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.</p> <p>3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.</p> <p>4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o</p>
--	--



c906e4f7



giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di Amministratore Unico la funzione di verifica dei requisiti, prevista dal presente comma, è svolta dall'organo di controllo.

Gli Amministratori nominati restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

I requisiti di onorabilità degli Amministratori si ritengono non sussistenti anche qualora gli stessi si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19.03.1990, n. 55. Ai sensi della medesima Legge 19.03.1990 n. 55, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4bis e 4quater, per gli Amministratori nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui al citato art. 15, comma 1.

In caso di Amministratore Unico la funzione di verifica dei requisiti, prevista dal presente comma, è svolta dall'organo di controllo.

Gli Amministratori nominati restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

17.2. Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro



c906e4f7



<p>16.3 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.</p>	<p>sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.</p>
<p>Art.17 Presidente</p> <p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380bis del Codice Civile, un Presidente.</p> <p>17.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>17.3 Il Presidente:</p> <p>a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto e tiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;</p> <p>b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto;</p> <p>c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 18.1 e 18.3 dello Statuto;</p> <p>d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.4 del presente Statuto.</p>	<p>Art. 18 Presidente</p> <p>18.1. Il Consiglio di Amministrazione, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380bis del Codice Civile, un Presidente.</p> <p>18.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>18.3. Il Presidente:</p> <p>a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'Art. 22.1 dello Statuto e tiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;</p> <p>b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'Art. 14.1 dello Statuto;</p> <p>c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli Artt. 19.1 e 19.3 dello Statuto;</p> <p>d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 15.5 del presente Statuto.</p>
<p>Art.18 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>18.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.</p> <p>18.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o e-mail, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con e-mail o fax, con prova dell'avvenuto</p>	<p>Art. 19 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>19.1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.</p> <p>19.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con Posta elettronica Certificata (PEC), lettera raccomandata a/r, o e-mail, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con PEC o e-mail, con prova dell'avvenuto</p>



c906e4f7



ricevimento, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto.

18.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, ovvero, in caso di assenza di questi, dal consigliere più anziano di età.

18.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'autorizzazione all'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- criteri di determinazione di tariffe e prezzi di ordine generale per la prestazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, fermi gli obblighi di legge al riguardo;
- eventuale nomina di rappresentanti in società partecipate;
- costituzione di patrimoni diversi;
- approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società;
- approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti e del piano programmatico annuale.
- i seguenti atti non ricompresi nel piano industriale, nel piano degli investimenti o nel piano programmatico annuale:
 - contratti di acquisto o alienazione di immobili o impianti o partecipazioni in altre società;
 - contratti di acquisto o alienazione o conferimenti di aziende o rami d'azienda o loro affitti;

ricevimento, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 4.2 dello Statuto.

19.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, ovvero, in caso di assenza di questi, dal consigliere più anziano di età.

19.4. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

- 19.6. Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'autorizzazione preventiva al Comitato sugli atti e sui documenti di pianificazione e di tipo programmatico e strategico e sulle operazioni rilevanti, con particolare riferimento a:
- piani strategici, piani economico-finanziari, piano finanziario regolatorio, budget, piano dei fabbisogni;
 - piano occupazionale;
 - contratti di acquisto o alienazione di immobili o impianti;
 - operazioni societarie di carattere straordinario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti/cessione e/o conferimenti di partecipazioni o di rami di azienda;
 - istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - proposte di modifica allo statuto sociale;
 - linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate,



c906e4f7



<p>- la costituzione di garanzie reali o personali, tipiche o atipiche.</p>	<p>nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la Società deve assumere per le società del gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilascio e costituzione di garanzie reali o personali; • eventuale designazione di amministratori, liquidatori e sindaci in società partecipate; • variazioni assetto organizzativo; • operazioni finanziarie attive e passive, quali la stipula, la modifica e la risoluzione di contratti di mutuo e fidejussioni; • affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie. <p>19.7 Il Consiglio di Amministrazione invia trimestralmente al Comitato una relazione sull'andamento della gestione economico finanziaria e patrimoniale della Società e sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e sull'analisi delle cause degli eventuali scostamenti rispetto al budget, nonché sulle azioni correttive da attuare.</p>
<p>Art.19 Gestione della Società</p> <p>19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo.</p> <p>19.2 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.</p>	<p>Art. 20 Gestione della Società</p> <p>20.1. La gestione della Società spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale opera comunque nel rispetto dell'attività di indirizzo e controllo dell'apposito Comitato di cui al successivo Art. 24, che esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle strutture organizzative proprie dei soggetti che vi sono rappresentati.</p> <p>20.2. L'Organo Amministrativo è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Comitato di cui al successivo Art. 24.</p> <p>20.3. La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente (i) costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo, (ii) comporta la possibilità per il Comitato di cui al successivo Art. 24 di chiedere all'Organo Amministrativo la modifica, l'annullamento e/o la revoca dei propri atti, nonché di richiedere all'Assemblea di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che non dovessero conformarsi a tale richiesta e (iii) espone, in ogni caso, l'Organo Amministrativo all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2395 del Codice</p>



c906e4f7



<p>19.3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Per l'esercizio dei poteri delegati all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società.</p> <p>Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso previsto al precedente art. 14.4 possono essere attribuite deleghe dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.</p> <p>19.4 Sono, altresì, di competenza dell'Organo amministrativo - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - gli adeguamenti statuari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.</p> <p>19.5 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>	<p>Civile.</p> <p>20.4. Il Consiglio di Amministrazione delega a un Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nei limiti di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Per l'esercizio dei poteri delegati all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società.</p> <p>20.5 Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.</p> <p>20.6 Sono, altresì, di competenza dell'Organo Amministrativo - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - gli adeguamenti statuari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'Art. 4.1 del presente Statuto.</p>
<p>Art.20 Amministratore Unico</p> <p>Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano – ove non espressamente già indicati dal presente statuto – i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.</p>	<p>Art. 21 Amministratore Unico</p> <p>21.1. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano – ove non espressamente già indicati dal presente statuto – i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.</p>
<p>Art.21 Rappresentanza</p> <p>21.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o</p>	<p>Art. 22 Rappresentanza</p> <p>22.1. La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di</p>



c906e4f7



<p>amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico.</p> <p>21.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.</p> <p>21.3 Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.</p>	<p>Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico.</p> <p>22.2. La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.</p> <p>22.3. Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.</p>
<p>Art.22 Informativa ai soci</p> <p>22.1 L'Organo amministrativo, con cadenza semestrale, relaziona i Soci, con Relazione consuntiva, in merito alle attività svolte nel corso del relativo semestre, nonché in ordine a quelle da espletare nel corso del successivo semestre.</p>	
<p>Art. 23 Remunerazione degli Amministratori</p> <p>All'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.</p>	<p>Art. 23 Remunerazione degli Amministratori</p> <p>23.1 All'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.</p>
	<p>Art. 24 Controllo analogo congiunto e coordinamento dei soci</p> <p>24.1 Il controllo analogo congiunto sulla società è esercitato, mediante l'istituzione di un comitato denominato "Comitato di Coordinamento" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società e che è deputato a impartire all'Organo Amministrativo gli opportuni indirizzi, secondo quanto previsto dal presente statuto</p> <p>24.2 Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali</p>



c906e4f7



	<p>società controllate, con le modalità indicate al comma precedente.</p> <p>Art. 25. Comitato di Coordinamento</p> <p>25.1 Il Comitato è composto da un numero di quattro componenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale;- Due membri nominati da ANAS. <p>25.2 I membri del Comitato saranno individuati tra le figure dirigenziali in servizio presso le Parti e potranno in ogni momento essere revocati dalla Parte che li ha nominati;</p> <p>25.3 I membri del Comitato durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rinnovabili.</p> <p>25.4 I componenti del Comitato non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso, comunque denominato. Eventuali spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, debitamente documentate, saranno a carico della Società;</p> <p>25.5 Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo il calendario definito dal Presidente. Il Comitato si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'esercizio delle proprie attività, ovvero quando ne faccia motivata richiesta un membro del Comitato stesso;</p> <p>25.6 Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti e, a tal fine, si considerano presenti anche i membri del Comitato che partecipano alla riunione a distanza. Le decisioni del Comitato sono adottate all'unanimità dei presenti;</p> <p>25.7 Fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario, il Comitato esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Organo Amministrativo della Società ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla Società, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale. In particolare, il Comitato esercita sull'attività della Società e sull'operato dell'Organo Amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>controllo ex ante</i> - poteri di indirizzo, emanando direttive all'Organo Amministrativo, e potere autorizzativo, rilasciando pareri vincolanti ai sensi dell'Art. 19.6 del presente statuto.• <i>controllo contestuale</i> - monitoraggio periodico
--	--



c906e4f7



	<p>sull'andamento della gestione attraverso l'analisi delle relazioni trimestrali di cui all'Art. 19.7 del presente statuto.</p> <p>• <i>controllo ex post</i> – verifica dei risultati raggiunti, indicando le eventuali azioni necessarie da intraprendere ed assumendo le opportune iniziative nei confronti dell'Organo Amministrativo, ivi inclusa la richiesta, avente carattere vincolante, di modificare, annullare e/o revocare gli atti adottati in violazione dei e/o in contrasto con: i pareri, le direttive, gli indirizzi, impartiti.</p> <p>25.8 Al fine di esercitare le attività di cui al comma precedente può convocare in audizione gli organi di amministrazione e di controllo della Società e richiedere alla stessa dati, documenti e informazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo V</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti</p> <p>Art.24 Sindaci</p> <p>24.1 Il Collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi tra cui il Presidente, nominati in conformità al disposto dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287 e due sindaci supplenti, che non si trovino in condizione di incompatibilità o decadenza. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.</p> <p>24.2 L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia ed in particolare tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo V</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti</p> <p>Art. 26 Collegio sindacale</p> <p>26.1. Il Collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea in conformità al disposto dell'art. 3 della Legge 28.04.1971 n. 287, e due sindaci supplenti, che non si trovino in condizione di incompatibilità. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.</p> <p>26.2. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia ed in particolare tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge.</p> <p>26.3. Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 Codice Civile, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19.03.1990, n. 55. Ai sensi della medesima Legge 19.03.1990 n. 55, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto</p>



c906e4f7



<p>24.3 Il compenso dei Sindaci è preventivamente determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina per la durata dell'incarico. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.</p>	<p>dall'art. 15, commi 4bis e 4quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.</p> <p>26.4. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina per la durata dell'incarico. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.</p>
<p>Art.25 Doveri del Collegio Sindacale</p> <p>25.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, del Codice Civile.</p>	<p>Art. 27 Doveri del Collegio Sindacale</p> <p>27.1. Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, del Codice Civile.</p>
<p>Art. 26 Revisione legale dei conti</p> <p>26.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.</p> <p>26.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea su proposta motivata dall'organo di controllo, previo espletamento di procedura concorsuale pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>26.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.</p> <p>26.4 La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni previste per legge.</p>	<p>Art. 28 Revisione legale dei conti</p> <p>28.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.</p> <p>28.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea su proposta motivata dall'organo di controllo, previo espletamento di procedura concorsuale pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>28.3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.</p> <p>28.4. La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni previste per legge.</p> <p>Art. 29 Direttore Generale</p> <p>29.1. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.</p> <p>Art. 30 Dirigente Preposto</p> <p>30.1. L'Organo Amministrativo nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non</p>



c906e4f7



	<p>inferiore alla durata in carica dell'Organo Amministrativo stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>30.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori ed essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.</p> <p>30.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'Organo Amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.</p> <p>30.4. Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.</p> <p>30.5. L'Organo Amministrativo vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>30.6. L'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili di cui al comma precedente, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti. Attestano altresì la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, ove</p>
--	--



c906e4f7



	<p>previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>30.7. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del dirigente preposto, l'Organo Amministrativo deve provvedere, senza indugio, alla sua sostituzione.</p>
<p>Titolo VI Bilancio - Liquidazione</p> <p>Art. 27 Esercizio sociale e bilancio 27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 27.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. 27.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 26.1.2007.</p>	<p>Titolo VI Bilancio – Liquidazione</p> <p>Art. 31 Esercizio sociale e bilancio 31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 31.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. 31.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 26.01.2007.</p>
<p>Art.28 Scioglimento e liquidazione della Società 28.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. 28.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.</p>	<p>Art. 32 Scioglimento e liquidazione della Società 32.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. 32.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.</p>
<p>Titolo VII Controversie</p> <p>Art.29 Controversie 29.1 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.</p>	<p>Titolo VII Controversie</p> <p>Art. 33 Controversie 33.1 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.</p>
<p>Titolo VIII Disposizioni finali</p> <p>Art.30 Disposizioni finali 30.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di</p>	<p>Titolo VIII Disposizioni finali</p> <p>Art. 34 Disposizioni finali 34.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di</p>



c906e4f7



<p>società per azioni</p> <p>Venezia Marghera, 28 giugno 2017</p> <p>F.to Il Presidente Dott. Luisa SERATO</p> <p>F.to Notaio Dott. Alberto GASPAROTTI</p>	<p>società per azioni.</p>
--	----------------------------



c906e4f7

